via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA
Indirizzo Internet: www.usacliroma.it
tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103
email: commissionedisciplinare@usacliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Comunicato Ufficiale n. 3 del 20 novembre 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD REAL GROTTAFERRATA – Ricorso avverso il provvedimento di inibizione fino al 20/12/2026 inflitto al tesserato Rodo Gabriele.
Gara: Real Grottaferrata – F.C. Celta Fiumicino 2026 del 10 novembre 2026.
Comunicato Ufficiale: n. 10 del 14 novembre 2026.
Procedimento 3/A.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso proposto dalla società Real Grottaferrata avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al dirigente Rodo Gabriele l'inibizione fino al 20 dicembre 2026, per proteste nei confronti di un Assistente arbitrale e per avergli successivamente rivolto espressioni a carattere discriminatorio di natura territoriale, osserva quanto segue.

In via preliminare, la Commissione rileva che il ricorso è stato presentato entro i termini regolamentari e riguarda una sanzione superiore al limite di non impugnabilità previsto dall'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027.

Quanto alla legittimazione del proponente, osserva che il sig. Vincenzo Antonio Nardulli risulta formalmente investito della carica di Presidente della società ricorrente, come attestato dall'elenco ufficiale dei tesserati aggiornato al 13 novembre 2026. La squalifica a tempo fino al 30 giugno 2028, disposta nei suoi confronti con C.U. n. 38 del 30 giugno 2026 e confermata dalla Commissione Disciplinare con C.U. n. 9 del 17 luglio 2026, non contiene una distinta statuizione di inibizione all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Tenuto conto della distinzione tra squalifica e inibizione, non si ravvisano pertanto elementi sufficienti a escluderne la legittimazione alla rappresentanza societaria nel presente procedimento.

Quanto alle modalità di presentazione, il ricorso, pur privo di sottoscrizione autografa, risulta trasmesso mediante comunicazione elettronica di certa provenienza societaria, con indicazione del legale rappresentante. La Commissione, anche alla luce della propria consolidata prassi applicativa, ritiene tale circostanza non ostativa alla validità dell'impugnazione.

Analogamente, l'iniziale trasmissione al Settore Tecnico, anziché direttamente alla Commissione Disciplinare, non determina nel caso concreto l'inammissibilità del ricorso, essendo stato quest'ultimo inoltrato all'Organo competente il 18 novembre 2026, entro il termine regolamentare.

Preso atto, altresì, dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso di euro 80,00, la Commissione **dichiara ammissibile l'impugnazione e procede al suo esame nel merito**.

La società ricorrente, pur riconoscendo le proteste che hanno determinato l'espulsione del dirigente, contesta la proporzionalità dell'inibizione, sostenendo che le successive espressioni riferite alla provenienza territoriale del primo Assistente arbitrale sarebbero state pronunciate quando Rodo aveva già abbandonato l'area tecnica. Chiede pertanto una significativa riduzione della sanzione, valorizzando altresì l'assenza di condotte violente e la circostanza che il tesserato, abitualmente impiegato come calciatore, fosse stato inserito in distinta quale dirigente a causa di un infortunio.

Al fine di approfondire le circostanze dell'episodio, la Commissione ha acquisito chiarimenti dal primo Assistente arbitrale, direttamente destinatario delle espressioni contestate.
Dalla ricostruzione fornita emerge che, al 15° minuto del primo tempo, a seguito della concessione di un calcio di punizione in favore della squadra avversaria, Rodo Gabriele abbandonava la panchina e si avvicinava all'Assistente, contestando con veemenza e modalità irrispettose la decisione arbitrale. Nonostante i ripetuti inviti a rientrare al proprio posto, il dirigente perseverava nelle proteste, rendendo necessario l'intervento dell'Arbitro, che ne disponeva l'espulsione.
Durante il successivo allontanamento dal terreno di gioco, il tesserato continuava a protestare, rivolgendo all'Assistente espressioni direttamente riferite alla sua provenienza geografica, tra le quali: *«solo di Napoli puoi essere e non puoi uscire dal tuo territorio/regione, là devi stare»*.
L'Assistente precisava, inoltre, che Rodo proseguiva nelle proteste anche dall'esterno del recinto di gioco, senza che fosse tuttavia possibile percepire il contenuto delle ulteriori espressioni pronunciate.

La Commissione osserva che le parole riferite dall'ufficiale di gara, valutate nel contesto complessivo dell'episodio, non costituiscono un mero richiamo alla provenienza geografica, ma assumono una connotazione denigratoria ed escludente, utilizzando l'origine territoriale dell'Assistente quale motivo di discredito e di contestazione della sua presenza in un territorio diverso da quello di appartenenza.

La circostanza che tali espressioni siano state pronunciate successivamente all'espulsione non ne attenua la rilevanza disciplinare, essendo intervenute nell'immediata prosecuzione della condotta già contestata e durante l'esecuzione del provvedimento di allontanamento. Analogamente, la prosecuzione delle proteste dall'esterno del recinto conferma la persistenza dell'atteggiamento contestativo, pur senza consentire di attribuire al tesserato ulteriori espressioni dal contenuto offensivo o discriminatorio non direttamente percepite.

Né può assumere valore attenuante la circostanza che Rodo fosse abitualmente impiegato come calciatore, rilevando ai fini disciplinari la funzione concretamente ricoperta durante l'incontro e la condotta effettivamente tenuta.

Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali e dei successivi chiarimenti acquisiti, la Commissione ritiene che le circostanze prospettate dalla ricorrente non siano idonee a giustificare una rideterminazione della sanzione, che appare proporzionata alla gravità complessiva del comportamento, alla reiterazione delle proteste e al contenuto delle espressioni rivolte al primo Assistente arbitrale.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società Real Grottaferrata avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dirigente Rodo Gabriele,

DELIBERA

- di dichiarare ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027;
- di respingere nel merito il ricorso, confermando integralmente l'inibizione del tesserato **RODO GABRIELE (REAL GROTTAFERRATA)** fino al **20 dicembre 2026**, disposta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 10 del 14 novembre 2026;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di ricorso di **euro 80,00**.

Resta fermo il provvedimento disciplinare impugnato.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2026

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE